

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2009, n. 316

Deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 03.08.2007. Documento di Indirizzo Economico-Funzionale del SSR anno 2007. Parziale rettifica mediante l'annullamento del paragrafo: "Art. 9 CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria 1998-2011 - II biennio econom. Perequazione e compensazione a livello regionale.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata da Responsabile della P.O. "Contrattazione-Controllo atti dotazione organica delle Aziende Sanitarie" dell'uff.1 e confermata dal Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Il CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, sottoscritto l'8.6.2000 - 2° biennio economico - all'art. 3 ha stabilito che in applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell'art. 41, comma 1 del CCNL la retribuzione minima contrattuale dei dirigenti in servizio alla data del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali di ex IX livello, qualificato e non dell'ex DPR 384/1990, con cinque anni di anzianità al 1 febbraio 2001 con la medesima decorrenza è equiparata a quella ex X° livello non qualificato dello stesso DPR

Il successivo comma 3 dell'art.9 ha previsto, a decorrere dal 1 febbraio 2001 la integrazione del fondo ex art.50 del CCNL 8.6.2000 (Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) con una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dirigenti cessati dal servizio, già attribuite al fondo previsto dall'art.47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. Tale incremento è stato determinato in £. 6.673.000 (euro 3.446,32) medie annue lordo pro-capite per ogni dirigente di ex IX° livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui £. 5.345.000 da destinare all'applicazione dell'art. 3 e la parte residua a finanziare i nuovi valori economici della retribuzione di posizione minima

contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione non beneficiari della equiparazione.

Il comma 4 del medesimo articolo ha disposto che "a causa della diversa distribuzione dei dirigenti cessati dal servizio, l'incremento del fondo di ciascuna azienda sarà assicurato previa perequazione e compensazione a livello regionale con le modalità indicate nell'art. 7 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000" (Coordinamento regionale).

Nell'incontro del 9.6.2003 tra parte pubblica e le OO.SS. di categoria, relativo all'accordo sulla costituzione dei fondi contrattuali, in relazione al calcolo del risparmio RIA anni 1997-2001 di cui al precedente art.47, la parte pubblica ha precisato che "..... La costituzione del fondo per l'equiparazione ex art. 9 CCNL 2000 va calcolato in ragione d'anno, sommando cioè al 31.1.2001 il risparmio, a regime, consolidato al 31.12.2000 più il rateo di una mensilità riferito al mese di gennaio 2001: tale calcolo va effettuato solo sul foglio riepilogativo finale." Le OO.SS. nel firmare l'accordo hanno precisato: "..... condividono i suddetti argomenti ad eccezione dell'argomento relativo al calcolo del risparmio RIA in attesa dell'acquisizione da parte del Settore Sanità della relazione tecnica di accompagnamento al contratto 08.06.2000."

La relazione tecnica di accompagnamento al CCNL 08.06.2000 genericamente citata dalle OO.SS. non risulta, allo stato, essere stata redatta e approvata.

Successivamente si è proceduto a richiedere alle Aziende ed Enti della Regione di trasmettere i dati relativi ai risparmi RIA dal 1997 al 2001 e il costo dell'equiparazione. Sulla base dei dati trasmessi è stata elaborata la tabella di equiparazione e portata al tavolo di Coordinamento Regionale attivato con le OO.SS. dell'area medica e veterinaria firmatarie del CCNL che in data 16.1.2007 hanno preso atto. Detta tabella perequativa delle risorse RIA su base regionale è stata inserita nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1400 del 3.8.2007 concernente il Documento di Indirizzo Economico-Funzionale del Servizio Sanitario Regionale (DIEF) per l'anno 2007 pubblicato sul BURP n. 117 del 23.8.2007, con la quale si disponeva l'adeguamento dei fondi ex art. 9 del CCNL 8.6.2000 - 2° biennio economico.

A seguito di un' ulteriore verifica dei dati trasmessi dalle Aziende è emerso che la metodologia utilizzata per determinare il costo dell'equiparazione e i risparmi RIA è stata frutto di una errata interpretazione delle norme contrattuali e delle indicazioni della parte pubblica esplicitate nell'accordo del 9.6.2003. Infatti le Aziende Sanitarie hanno determinato i risparmi RIA secondo un calcolo effettuato su base finanziaria e non secondo il corretto calcolo in ragione d'anno sommando cioè al 31.1.2001 il risparmio, a regime, consolidato al 31.12.2000 più il rateo di una mensilità riferito al mese di gennaio 2001.

A seguito del corretto calcolo della RIA si è potuto constatare che la somma complessiva che si è venuta a determinare a livello regionale è di gran lunga inferiore alla precedente e comunque inferiore al costo dell'equiparazione calcolato ai sensi dell'art. 3 del CCNL dell'area della dirigenza medico-veterinaria 1998-2001 - parte economica biennio 2000-2001. Pertanto, in mancanza di un residuo RIA, non è possibile applicare la perequazione a livello regionale previsto dal comma 4 dell'art. 9 del CCNL 8.6.2000 2° biennio economico.

Di seguito si riportano i dati corretti:

Azienda	RIA prodotta dal 1997 al 31.1.2001	Incres. Fondo ex art. 9 c. 3
ex BA/1	613.004,39	475.591,73
ex BA/2	327.471,87	351.524,32
ex BA/3	12.118,37	220.564,48
ex BA4	628.382,27	461.806,88
ex BA/5	319.138,05	427.343,68
ex BR/1	391.377,92	375.648,88
Be Bellis	13.841,04	113.782,45
ex Di Summa	181.049,86	196.440,24
ex Di Venere	365.441,47	385.987,84
ex FG/1	168.698,97	258.474,00
ex FG/2	129.236,86	179.208,64
ex FG/3	45.577,46	182.654,96

Ist. Zoopr. Sperim.	13.998,73	51.694,80
ex LE /1+ V. Fazzi	570.162,45	840.902,08
ex LE/2	253.161,04	658.247,12
Giovanni Paolo II°	68.588,32	62.033,76
OO.RR.	222.000,05	430.790,00
Consoz.-Policlinico	132.583,75	734.065,49
ex TA/1+		
SS. Annunz.	689.334,41	827.116,80
TOTALE	5.145.167,18	7.233.878,15

Di tanto sono state informate le OO.SS. nell'incontro del 13.10.2008.

Nel suddetto incontro è stato rappresentato altresì l'intenzione della Regione di revocare la tabella relativa alla perequazione, riportata nella deliberazione di Giunta Regionale 1400/07. Le OO.SS. hanno preso atto di quanto comunicato dal dirigente del servizio e "... si riservano di qualsiasi iniziativa in merito."

A tale proposito si evidenzia che gli orientamenti giurisprudenziali in materia di contrattazione integrativa hanno stabilito, che gli accordi decentrati, stipulati tra la parte pubblica e le OO.SS. rivenienti da errata interpretazione delle norme contrattuali nazionali, sono nulli. (Corte di Cassazione n. 10099/2007)

Per quanto sopra riportato, si propone, alla Giunta Regionale di procedere all'annullamento "ex tunc" del paragrafo inserito nella parte narrativa della deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/07 avente ad oggetto:

Art. 9 CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria 1998-2001 - Il biennio econom. - Presa d'atto dell'avvenuta verifica della determinazione delle risorse regionali RIA destinate alla copertura dei costi dell'equiparazione.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m. e i.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di rettificare parzialmente, per i motivi esposti in narrativa e quivi integralmente riportati, la deliberazione di Giunta Regionale n. 1400 del 3.8.2007 - Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale - anno 2007 - mediante l'annullamento con effetto "ex tunc" del paragrafo inserito nella parte narrativa della stessa, avente ad oggetto:

“Art. 9 CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria 1998-2001 - Il biennio econom. - Presa d'atto dell'avvenuta verifica della determinazione delle risorse regionali RIA destinate alla copertura dei costi dell'equiparazione;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2009, n. 321

Recepimento dell'art. 23 bis del d.lgs n. 165/2001 - Atto di indirizzo in materia di mobilità temporanea del personale.

L'Assessore alla Trasparenza e alla Cittadinanza Attiva, sulla base della proposta del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'amministrazione e del dirigente del Servizio personale e organizzazione, concordata con la Conferenza dei Direttori di Area, riferisce:

- L'art. 23 bis del D.lgs n. 165/2001, come aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 145/2002, ha introdotto la possibilità per i dipendenti pubblici di effettuare esperienze lavorative presso altre pubbliche amministrazioni, organismi internazionali o presso aziende private, sospendendo il rapporto di lavoro attraverso l'istituto dell'aspettativa senza assegni;
- in particolare, la precitata norma, al comma I, prevede che i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti od organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, mantenendo la qualifica posseduta, con l'ulteriore previsione che l'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere motivato.
- sempre l'art. 23 bis, al comma 7 - come sostituito dall'art. 5 del D.L. 31.01.2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31.03.2005, n. 43 - introduce una ulteriore ipotesi di mobilità temporanea e volontaria del personale (con o senza la qualifica dirigenziale) stabilendo che l'assegnazione temporanea di personale tra amministrazioni pubbliche nonché tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati può avvenire sulla base di appositi protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti di interesse specifico;
- con nota prot. n. 5219/9 del 26.07.2004, il Dipartimento della Funzione Pubblica, pur ritenendo “preferibile che le amministrazioni attendano l'e-